

Prestazione ponte COVID

La pandemia di Coronavirus sta incidendo sulla situazione economica di molte persone, famiglie e aziende anche in Ticino. La Prestazione ponte COVID rappresenta un **aiuto straordinario e limitato nel tempo** per superare le difficoltà dovute alle limitazioni delle attività economiche e lavorative. L'aiuto è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio.

Quali sono le condizioni per poter beneficiare della prestazione?

La Prestazione ponte COVID è destinata:

- ▶ ai lavoratori indipendenti affiliati a una Cassa di compensazione AVS che hanno subito una riduzione del fatturato in seguito alla pandemia
- ▶ ai lavoratori salariati che hanno subito una perdita di lavoro, anche parziale, in seguito alla pandemia e che non possono beneficiare di indennità ai sensi della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

che soddisfano inoltre i seguenti requisiti:

- risiedono in Ticino da almeno tre anni
- non beneficiano di indennità di disoccupazione LADI (indennità giornaliera, indennità per lavoro ridotto, insolvenza e intemperie)
- non beneficiano di prestazioni complementari all'AVS/AI (PC AVS/AI)
- non beneficiano di indennità straordinarie di disoccupazione (ISD)
- non beneficiano dell'assegno di prima infanzia (API)
- non beneficiano di prestazioni di sostegno sociale (assistenza)

I beneficiari del solo assegno familiare integrativo (AFI) possono invece richiedere la prestazione.

Come viene calcolato il diritto alla prestazione?

Il diritto alla prestazione viene determinato dal **Comune di domicilio** sulla base di un calcolo specifico che segue il principio del reddito disponibile annuo (differenza tra redditi e spese annuali), tramite il quale viene stabilito se sussiste o meno una **lacuna di reddito**. La lacuna di reddito rappresenta il fattore determinante per la concessione della prestazione.

A quanto ammonta l'importo della prestazione?

L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito individuata tramite il calcolo, ma al massimo a **CHF 2'000 al mese** per il richiedente e **aggiuntivi CHF 800 al mese** per ogni ulteriore componente della sua Unità di riferimento (composta da tutte le persone che fanno parte dell'economia domestica).

Per quanto tempo è possibile beneficiare della prestazione?

La prestazione può essere accordata **mensilmente**. È necessario inoltrare al proprio Comune di domicilio una richiesta separata per ogni singolo mese. La prestazione deve essere richiesta al più tardi entro il termine (perentorio) della fine del mese successivo. Il periodo complessivo entro il quale la prestazione è concessa va **dal 1 marzo 2021 al 31 dicembre 2021**.

Maggiori informazioni



Per maggiori informazioni si raccomanda di contattare il proprio Comune di domicilio.

Come fare richiesta?

La richiesta è da inoltrare direttamente al Comune di domicilio, che stabilisce l'eventuale diritto alla prestazione e la eroga. I Comuni possono prendere in considerazione le richieste **a partire dal 1 marzo 2021**, data di entrata in vigore della prestazione.



Scaricare il formulario di richiesta dal sito ufficiale

Il formulario da scaricare è disponibile sul sito www.ti.ch/prestazioneponte mentre la versione cartacea può essere richiesta presso il Comune di domicilio.



Compilare accuratamente il formulario in tutti i suoi campi

Il formulario può essere compilato manualmente oppure a computer.



Preparare tutti i documenti da allegare al formulario

Sul sito www.ti.ch/prestazioneponte è disponibile una lista esaustiva dei documenti richiesti.



Consegnare la documentazione completa al Comune di domicilio

Il Comune effettua una prima valutazione della situazione. Se la prestazione viene giudicata **possibilmente risolutiva**, decide di proseguire con l'analisi della richiesta. In caso contrario, orienta la persona verso altre prestazioni. Dopo la verifica dei requisiti, il Comune determina l'eventuale lacuna di reddito, emana la decisione sul diritto alla prestazione e la comunica al richiedente. In caso di decisione positiva, procede in seguito al pagamento della prestazione. La prestazione può essere accordata mensilmente **fino al 31 dicembre 2021**.

Grazie all'esperienza maturata durante i primi mesi della Prestazione ponte COVID, a partire dal 1 giugno 2021 sono in vigore diverse novità per rendere questo aiuto più efficace, ampliando la cerchia dei potenziali beneficiari e prolungando fino a fine anno la validità.

Novità dal 1 giugno 2021

Parametri di accesso alla prestazione:

- Allentamento di alcuni vincoli legati all'Unità di riferimento (nucleo familiare): possono essere considerate per la prestazione anche le UR nelle quali vi sono persone che beneficiano di prestazioni sociali e per rapporto alle quali non vi è un obbligo di mantenimento (PC, assistenza) o che sono a beneficio di prestazioni LADI (queste verranno escluse dal calcolo), a condizione che rispettino gli altri criteri.
- Allentamento dei limiti temporali di istituzione del domicilio per i membri dell'Unità di riferimento (nucleo familiare): possono essere considerate anche le persone che fanno parte dell'UR del richiedente domiciliate nel Cantone da meno di tre anni, a condizione che rispettino gli altri criteri.
- Eliminazione dell'età limite (AVS) del richiedente.
- Innalzamento delle soglie di reddito considerate per accedere alla prestazione, in base ai parametri LAPS.

Calcolo

Revisione e semplificazione del sistema di computo del reddito dalla sostanza netta.

Importo

Raddoppio dell'importo massimo erogato per il beneficiario (da CHF 1'000 a CHF 2'000) e aumento dell'importo massimo per ogni membro aggiuntivo dell'unità di riferimento (da CHF 500 a CHF 800).

Validità

- Prolungo della validità della prestazione (da giugno 2021) a dicembre 2021.
- Retroattività: le richieste inerenti al mese di maggio 2021 e già evase dai Comuni, siano esse positive o negative, verranno rielaborate secondo i nuovi parametri. Lo stesso vale per le richieste inerenti al mese di maggio non ancora evase.

Richiesta

- La prestazione può essere concessa mensilmente, decade il limite massimo di tre richieste.
- La prestazione deve essere richiesta al più tardi entro il termine (perentorio) della fine del mese successivo.